



31945-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

ELISABETTA ROSI
ANGELO MATTEO SOCCI
ANTONELLA DI STASI
ENRICO MENGONI
GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 19/07/2016

Sent. n. sez.
2507/2016

REGISTRO GENERALE
N.6612/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PIETROGIACOMI MIRELLA nato il 30/06/1947 a ROMA

avverso la sentenza del 22/06/2015 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere
ANGELO MATTEO SOCCI

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. PASQUALE FIMIANI
che ha concluso per: "Inammissibilità del ricorso".

Sentito il difensore Avv. Biagio Palamà: "Accoglimento".

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 22 giugno 2015 ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce – sez. Gallipoli – che aveva condannato Mirella Pietrogiacomi alla pena di mesi 5 di arresto ed € 23.000,00 di ammenda oltre alle spese, e ai danni per la parte civile costituita, con l'ordine di demolizione, ritenuta la continuazione e concesse le generiche, per i reati di cui agli art. 81 cod. pen., 44 comma 1, lettera C), d. P.R. 380/01 e 181, d. lgs. 42 del 2004, per non aver proceduto, nei periodi sotto indicati, alla rimozione del chiosco e WC, ovvero per aver abusivamente mantenuto, oltre il termine di validità autorizzato, permesso di costruire numero 374 del 2006 (dal 1 aprile al 30 settembre), l'occupazione con le predette strutture, installate presso terreni distinti in catasto al foglio numero 40 particelle 128,131 e 138. Fatti accertati in Gallipoli dal 1 novembre 2010 al 31 marzo 2011 e dal 1 novembre 2011 al 1 marzo 2012

2. L'imputata ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e di procedura penale, art. 606, comma 1, lettera B, cod. proc. pen., in relazione all'articolo 42 della legge regionale n. 10 del 16 aprile 2007 che ha introdotto il comma 4 bis, all'articolo 11 della legge regionale numero 17 del 2006 e delle disposizioni della legge regionale del 2 ottobre 2008 numero 24, nonché nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 606 comma 1, cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello ha ritenuto esatta l'osservazione della difesa secondo cui il termine perentorio (entro il quale le strutture precarie, oggetto del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, dovevano essere rimosse, fissato per il 20 dicembre 2011) doveva ritenersi sospeso in virtù della determinazione numero 1768 e di

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

2. 2. Nicolino Tamilia, coniuge della ricorrente, ha depositato una "memoria" con allegati, la stessa però non provenendo da una parte in giudizio non può analizzarsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e deve accogliersi.

La legge regionale della Puglia, n. 17 del 2006 (applicabile in relazione al tempo dei fatti contestati; successivamente è intervenuta la Legge Regione Puglia n. 17 del 2015), prevedeva espressamente all'art. 11, comma 4 ter – introdotto dalla legge regionale n. 24 del 2008 che: " ... tutte le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno". Il comma 4 bis, dell'articolo citato (che prevedeva sempre il mantenimento per l'intero anno delle strutture in oggetto anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica) è stato dichiarato incostituzionale dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2008, relativamente alla possibilità di mantenere le strutture precarie anche "in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica". La Corte Costituzionale con la decisione n. 232 del 2008, rilevava, infatti, che "la tutela ambientale e paesaggistica, la quale ha ad oggetto un bene complesso ed unitario, che costituisce un bene primario ed assoluto, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 367 del 2007 e n. 182 del 2006). Ciò, non esclude la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., o di quella residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale (sentenza n. 232 del 2005), non consente, tuttavia, che le stesse introducano deroghe agli istituti di protezione ambientale

uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica".

La norma successiva (art. 11, comma 4 ter, della legge n. 17 del 2006, comma introdotto, dopo la decisione della Corte Costituzionale n. 32 del 2008, dalla legge della Regione Puglia n. 24 del 2008) non prevedeva^{nu} il mantenimento stagionale ... anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale ed idrogeologica". Con tale norma, quindi, si è posto rimedio alla dichiarata incostituzionalità, ma si è tuttavia sempre disposto che " ... tutte le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno". In sostanza le strutture possono mantenersi per tutto l'anno purché sussista la positiva valutazione di compatibilità paesaggistica.

Nel caso in esame non viene in considerazione l'autorizzazione paesaggistica in relazione alla determinazione numero 1768 del 31 ottobre 2011, a firma del dirigente responsabile del Comune di Gallipoli che prendeva atto delle sentenze del Tar Puglia - sezione di Lecce -, con le quali venivano annullati i provvedimenti di diniego emessi dall'amministrazione comunale di Gallipoli, relativi alle richieste delle autorizzazioni paesaggistiche per il mantenimento durante la stagione invernale delle strutture in oggetto. Infatti sia nella contestazione e sia nella sentenza impugnata non si rilevava mai l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica, ma solo la natura privata e non demaniale dei terreni.

La sentenza impugnata ritiene che la normativa in oggetto sia applicabile solo ed esclusivamente alle strutture amovibili site sul demanio marittimo funzionali alla stagione balneare: "Ritiene la Corte che tanto la legge regionale n. 17 del 2006 quanto i successivi interventi del legislatore regionale in materia si riferiscano esclusivamente a strutture precarie realizzate su aree demaniali e non già ricadenti su aree private (come nel caso di specie, pur trattandosi di aree prossime al demanio marittimo)".

La Corte di appello quindi ritiene la struttura amovibile (per le caratteristiche della struttura precaria dispone ora per la Regione Puglia

la legge regionale n. 17 del 2015, art. 14 comma 14, legge che ha sostituito la precedente legge regionale n. 17 del 2006, citata) e precaria, e funzionale all'attività balneare, ma per il solo fatto della insistenza sul terreno non demaniale esclude l'applicabilità della legge regionale che consente invece di mantenere le strutture per tutta la stagione, per evitare il montaggio e lo smontaggio nei mesi di ottobre - marzo. Tale argomentazione, risulta manifestamente illogica, ed errata in diritto, e quindi non può condividersi perché la ratio della norma è quella di mantenere le strutture amovibili per l'intera stagione, purchè funzionali all'attività balneare. Anzi sarebbe non ragionevole mantenere le strutture sul demanio (di uso pubblico, per definizione) e smontare (e rimontare) le strutture funzionali all'attività balneare site in prossimità del demanio (nel nostro caso un chiosco ed un Bagno, per loro natura destinati funzionalmente alla balneazione) su area non demaniale ma privata (e quindi non destinata ad uso pubblico).

Del resto nella zona - Gallipoli - la stagione balneare si protrae per l'intera stagione - vocazione turistica -.

Su questa materia inoltre la Corte di Cassazione si è già pronunciata per "illogicità, senza dubbio eclatante" del ritenere permesse per tutto l'anno le strutture sul demanio e non quelle sul terreno non demaniale, ma comunque funzionali alla balneazione (Cass. sez. 3, depositata il 3 dicembre 2014 - udienza del 18 giugno 2014 -, n. 50620).

4. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "Le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno sia su zona demaniale e sia su area privata per effetto della legislazione regionale della Puglia, specifica, e conseguentemente l'omesso smontaggio a fine ottobre non costituisce reato".

P.Q.M.

⁵


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 19/07/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

Elisabetta Ropi

